



**CRITERI PER REGOLARE LA PARITA' DI PUNTEGGIO NELLA PROCEDURA SELETTIVA
DI SVILUPPO ECONOMICO PREVISTA DAGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI DALL'AGENZIA
DEL TERRITORIO E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO

il contenuto delle fonti di seguito citate:

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - comparto Agenzie fiscali:
 - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004 (di seguito 'CCNL');
 - biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l'8 giugno 2006;
 - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto definitivamente il 10 aprile 2008;
 - biennio economico 2008-2009, sottoscritto definitivamente il 29 gennaio 2009;
- Accordi integrativi sottoscritti dall'Agenzia del Territorio e dalle Organizzazioni sindacali:
 - Accordi sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree prot. 4495 e prot. 4496 per l'attribuzione di complessive 6.501 progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2010, sottoscritti definitivamente il 24 maggio 2011;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 83, comma 8, del CCNL, prevede, con riguardo alle procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area, che la contrattazione integrativa individui i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle fasce;

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are varied in style, including some that appear to be initials like 'CE', 'UP', and 'P', and others that are more cursive and illegible.

- la trattativa relativa all'interpretazione autentica dell'art. 83, comma 8, del CCNL, tra l'ARAN e le OO.SS., si è conclusa in data 12 marzo 2013 con la constatazione del mancato accordo dovuto all'impossibilità di pervenire a una soluzione unanimemente condivisa;
- dal 1° dicembre 2012, per effetto dell'art. 23 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è intervenuto l'accorpamento tra l'Agenzia delle Entrate e quella del Territorio;
- gli accordi del 24 maggio 2011 stipulati tra l'Agenzia del Territorio e le OO.SS sull'attuazione degli sviluppi economici non prevedevano criteri alternativi a quello del CCNL per i casi di parità di punteggio nell'ultima posizione utile delle graduatorie di merito;
- devono essere, pertanto, definiti i criteri per lo svolgimento della prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio nell'ultima posizione utile delle graduatorie di merito relative al personale interessato dagli accordi sopra citati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) i candidati che si collocano nelle graduatorie di merito nell'ultima posizione utile con pari punteggio svolgeranno una prova teorico pratica elaborata da un'apposita Commissione centrale dell'Agenzia.
- 2) la prova prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti teorico pratici, distinti per area di appartenenza, riguardanti i seguenti ambiti di attività dell'Agenzia del Territorio:
 - Servizi catastali e cartografici;
 - Servizi estimativi e osservatorio del mercato immobiliare;
 - Servizi pubblicità immobiliare;
 - Servizi amministrativi (staff).



Roma, 28 marzo 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
G. Pius	FP CGIL <i>Corrado M...</i>
	CISL FPS <i>Silvio...</i>
	UIL/PA <i>Antonio...</i>
	FED. CONFESAL-SALFI <i>Ugo...</i>
	RDB PI/USB PI NON FIRMA (NOTA A VERBALE)
	FLP <i>...</i> (CON NOTA ALL'ACCORDO)

Fornaciari *Bona...*